



03.2007

UNIONE EUROPEA – CONSEGUENZE SUL PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

DIRITTO EUROPEO

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea.

STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Germania	Finlandia	Lituania	Repubblica Ceca
Austria	Francia	Lussemburgo	Slovacchia
Belgio	Grecia	Malta	Slovenia
Cipro	Ungheria	Paesi Bassi	Svezia
Danimarca	Irlanda	Polonia	
Spagna	Italia	Portogallo	
Estonia	Lettonia	Regno Unito	

STATI MEMBRI DELL'AELS

Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera
---------	---------------	----------	----------

CONSEGUENZE PER LA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Il pagamento in contanti dell'avere di previdenza nel caso di partenza all'estero non è più ammesso, se sussistono le seguenti condizioni :

- la partenza avviene dopo il **31 maggio 2007** e
- il pagamento in contanti riguarda un avere derivante dalla **previdenza minima prevista dalla legge (LPP)** e
- la persona che lascia la Svizzera definitivamente è **assoggettata all'assicurazione obbligatoria** di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS

L'intero avere può ancora essere riscosso in contanti dopo la partenza definitiva all'estero, se solo uno dei punti elencati sopra non è soddisfatto.

Se l'avere previdenziale si compone di prestazioni della previdenza obbligatoria ed estesa, **solo l'avere della previdenza estesa** può essere rimborsato.

Eccezione

Un'eccezione si applica nel Liechtenstein, dove il secondo accordo completo della Convenzione di sicurezza sociale ammette il trasferimento della prestazione di libero passaggio ad un'istituzione di previdenza del Liechtenstein, per la persona che riprende un'attività dipendente all'interno del Principato.

COSA ACCADE ALLA PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO NON TRASFERITA?

Il capitale di previdenza che rimane in Svizzera deve essere **obbligatoriamente** trasferito ad un'istituzione di libero passaggio **sul territorio federale** (conto bancario o polizza assicurativa). L'avere è trasferito all'Istituto collettore LPP, se la persona assicurata non comunica all'Ente di previdenza l'istituzione per il mantenimento della prestazione.

ORGANO DI COLLEGAMENTO

Per consentire l'applicazione delle presenti disposizioni, gli stati sono tenuti a designare un ufficio di collegamento incaricato di gestire i rapporti con gli assicurati e gli organismi negli altri paesi.

Sul territorio svizzero, tale compito è stato affidato al Fondo di Garanzia LPP.

Fondo di Garanzia LPP
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 71
Fax 031 380 79 76

LA PROVA

L'istituzione di previdenza non può valutare, se una persona è assoggettata o no all'assicurazione obbligatoria di uno stato membro dell'UE o dell'AELS. Esso deve solo accertarsi che la prova fornita dalla persona assicurata sia sufficiente per accordare il rimborso.

La prova consiste, ad esempio, in un certificato rilasciato dall'organismo di sicurezza sociale estero o da un ministero.

IL NON ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA PENSIONISTICO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UE O DELL'AELS

Per facilitare la prova di non assoggettamento per le persone residenti in Spagna, in Portogallo ed in Italia, un accordo amministrativo è stato concluso tra il Fondo di Garanzia LPP e gli organismi di collegamento di questi tre stati. L'assicurato deposita presso il Fondo di Garanzia una domanda d'istruzione dell'obbligo d'assicurarsi.

Tre mesi dopo la data di partenza dalla Svizzera, la suddetta domanda è trasmessa all'organismo di collegamento straniero che attesta o no dell'assoggettamento.

Il Fondo di Garanzia trasmette l'attestato all'istituzione di previdenza.

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI

L'accordo non influisce in alcun modo sulla possibilità di finanziare l'acquisto della proprietà d'abitazione con i fondi della previdenza professionale.

Continua a essere applicata la legislazione svizzera in materia.

Le persone residenti in uno stato membro dell'UE o dell'AELS hanno pertanto la possibilità d'impiegare i fondi versati nel 2° pilastro per l'acquisto di una proprietà d'abitazione, purché quest'ultima sia utilizzata dalle stesse o dalla loro famiglia.

LAVORATORI INDIPENDENTI

I lavoratori dipendenti che intendono avviare un'attività in proprio in uno stato membro dell'UE o dell'AELS possono richiedere il versamento in contanti della prestazione d'uscita (parte obbligatoria) **solo se non sono soggetti ad alcun obbligo d'assicurazione** nel paese in questione.

È compito della persona assicurata di fornire all'istituzione di previdenza la prova d'assenza dell'obbligo d'assicurazione nel rispettivo paese.

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Una persona assicurata che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento AVS e lascia definitivamente la Svizzera ha diritto **alla prestazione di vecchiaia**.

Le prestazioni di previdenza sono versate a prescindere dal luogo di residenza.

Tale disposizione è applicabile anche nel caso di pensionamento anticipato (59 anni per le donne; 60 anni per gli uomini).

NAZIONALITÀ

La regolamentazione relativa al pagamento in contanti della prestazione d'uscita nel caso di partenza definitiva della Svizzera è applicata senza riguardo alla nazionalità della persona in questione.